

Ministero dell'Istruzione e del Merito

LICEO DI STATO CARLO  
**RINALDINI**

*Liceo Classico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale*

# REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO Liceo di Stato "Carlo Rinaldini"

Ministero dell'Istruzione e del Merito

LICEO DI STATO CARLO  
**RINALDINI**

*Liceo Classico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale*

INTRODUZIONE.....	3
TITOLO I.....	4
PRINCÌPI FONDAMENTALI.....	4
TITOLO II.....	4
COMPOSIZIONE DEL COMITATO.....	4
TITOLO III.....	5
PRESIDENTE, SEGRETARIO E LORO DELEGATI.....	5
SEZIONE I.....	5
Funzioni e ruoli del Presidente del Comitato e del suo delegato.....	5
SEZIONE II.....	6
Criteri di eleggibilità.....	6
SEZIONE III.....	7
Elezione del Presidente del Comitato e del suo delegato.....	7
SEZIONE IV.....	7
Il Segretario del Comitato e il suo delegato.....	7
SEZIONE V.....	8
Successione alla carica di Presidente, Segretario e loro delegati.....	8
TITOLO IV.....	8
PREROGATIVE E FUNZIONI DEL COMITATO.....	8
SEZIONE I.....	8
Ruolo e convocazione.....	8
SEZIONE II.....	9
Attività studentesche.....	9
SEZIONE III.....	9
TITOLO IV.....	10
COMMISSIONI INTERNE.....	10
TITOLO V.....	10
GESTIONE DEL REGOLAMENTO.....	10
TITOLO VII.....	11
ALBO DEL COMITATO STUDENTESCO.....	11

**Ministero dell'Istruzione e del Merito****LICEO DI STATO CARLO  
RINALDINI***Liceo Classico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale*

## INTRODUZIONE

La scuola è un luogo di istruzione, formazione ed educazione.

L'acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo delle capacità connessa ad una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio di prospettive culturali e delle idee.

Di questo processo gli studenti sono protagonisti e artefici insieme agli insegnanti e al personale scolastico e non possono essere considerati né considerarsi come meri frequentatori delle aule.

Il Regolamento del Comitato Studentesco appare, pertanto, lo strumento, all'interno dell'Istituzione scolastica della partecipazione e della democrazia attiva.

Pertanto,

**Il Dirigente Scolastico**

Visto il D.Lgs. 297/94, art 13, commi 4 e 5

**Emana**

Il Regolamento del Comitato studentesco del Liceo di Stato "Carlo Rinaldini"

Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito di Istituto.

**Ministero dell'Istruzione e del Merito****LICEO DI STATO CARLO  
RINALDINI***Liceo Classico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale***TITOLO I****PRINCIPALI FONDAMENTALI****Art. 1**

Il Comitato Studentesco è il più alto organo della Rappresentanza della componente studentesca presso il Liceo di Stato "Carlo Rinaldini".

**Art. 2**

Il Comitato Studentesco è regolato in modo inderogabile secondo le norme del presente Regolamento, il quale è e deve essere in armonia con il Regolamento d'Istituto del Liceo e con le Leggi dello Stato che disciplinano la materia, in particolare con il D. P. R. 416/1974 e successive modificazioni.

**Art. 3**

Il Comitato Studentesco è un organo ufficialmente riconosciuto dall'Istituto. Esso è preposto a collaborare, quale interlocutore privilegiato, con le diverse componenti dell'Istituto. Esso è il principale punto di riferimento per l'intero corpo studentesco.

**Art. 4**

Il Comitato Studentesco è composto dagli eletti alla rappresentanza studentesca, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

**TITOLO II****COMPOSIZIONE DEL COMITATO****Art. 5**

Il Comitato Studentesco è composto da un numero variabile di Membri di Diritto e di Membri Osservatori. I ruoli, i diritti e i doveri di questi sono sanciti dal presente Regolamento.

**Art. 6**

Sono Membri di Diritto tutti gli studenti Rappresentanti di Classe in carica e gli studenti Rappresentanti in Consiglio d'Istituto. I Rappresentanti d'Istituto e il Presidente del Comitato Studentesco, anche una volta decaduta la loro carica, permangono membri di diritto del Comitato fino al termine del ciclo scolastico.

**Art. 7**

I Membri di Diritto godono all'interno del Comitato del diritto di parola e di voto per quanto concerne le elezioni interne all'assemblea e le delibere sui temi all'Ordine del giorno.

**Art. 8**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito****LICEO DI STATO CARLO  
RINALDINI***Liceo Classico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale*

Sono Membri Osservatori gli studenti rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca, il Garante degli Studenti nell'Organo di Garanzia e i Referenti delle Commissioni interne.

**Art. 9**

Gli studenti che ricoprono le cariche descritte all'art. 8 e che contemporaneamente siano anche Rappresentanti di Classe in carica sono, ex art. 6, Membri di Diritto del Comitato.

**Art. 10**

I Membri Osservatori godono all'interno del Comitato soltanto del diritto di parola. I Membri Osservatori non godono all'interno del Comitato del diritto di voto, sia per le nomine interne all'assemblea sia per le delibere sui temi all'Ordine del giorno.

**Art. 11**

Le dimissioni dalla carica in virtù della quale si godeva di uno status all'interno del Comitato comportano l'immediata decadenza di tale status di Membro di Diritto o di Membro Osservatore.

**Art. 12**

Un elenco completo dei Membri di Diritto e dei Membri Osservatori stilato dal Presidente del Comitato durante la prima seduta ed aggiornato nel corso dell'Anno Scolastico viene conservato presso l'Albo del Comitato Studentesco.

**Art. 13**

Possono compiere un intervento all'interno del Comitato anche soggetti esterni ad esso, comunque interni all'istituto, qualora invitati dal Presidente, il quale ne disciplina tale partecipazione temporanea e straordinaria.

**Art. 14**

Soggetti esterni al Comitato non possono assistere o partecipare alle riunioni se non seguendo le modalità indicate dall'art. 13.

**Art. 15**

In deroga all'art. 14, il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e la D.S.G.A. possono assistere alle riunioni del Comitato Studentesco. In qualità di Membri Osservatori

**TITOLO III****PRESIDENTE, SEGRETARIO E LORO DELEGATI****SEZIONE I****Funzioni e ruoli del Presidente del Comitato e del suo delegato****Art. 16**

La più alta carica in seno al Comitato Studentesco è il Presidente.

La sua elezione ed il suo ruolo sono sanciti dal presente Regolamento.

**Ministero dell'Istruzione e del Merito****LICEO DI STATO CARLO  
RINALDINI***Liceo Classico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale***Art. 17**

Il Presidente del Comitato Studentesco è la figura rappresentativa più alta del Comitato stesso e dell'intera componente studentesca dell'Istituto. Deve essere considerato quale interlocutore privilegiato da parte delle componenti dell'Istituto per ogni questione riguardante gli studenti che non sia direttamente pertinente a consessi dotati di propri Rappresentanti della componente studentesca.

**Art. 18**

Al Presidente del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che seguono:

- a) Convocare le sedute del Comitato Studentesco, nei modi e nei tempi sanciti dal presente Regolamento e secondo il calendario eventualmente concordato con la Presidenza, e redigerne l'Ordine del giorno.
- b) Presiedere le sedute del Comitato, in armonia con quanto prescritto dal presente Regolamento, regolando a sua discrezione i tempi delle fasi della seduta, moderando i dibattiti, assegnando e togliendo la parola, indicando le votazioni e proclamando il risultato delle medesime, sciogliendo l'assemblea quando ritenuto necessario, espellendo dall'aula i membri che ostacolano il corretto svolgimento della seduta.
- c) Aggiornare e istruire il Segretario del Comitato sulle attività e sul funzionamento del Comitato stesso.
- d) Controllare che le attività delle Commissioni e del Comitato siano adeguatamente pubblicizzate nell'Istituto e, in caso contrario, provvedere a far sì che ciò avvenga.
- e) Controllare che i Rappresentanti d'Istituto adempiano agli artt. 42 e 43.
- f) Rendere conto su richiesta del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori delle attività pertinenti al Comitato Studentesco.

**Art. 19**

Al delegato del Presidente del Comitato Studentesco è delegata la funzione di supplire il Presidente del Comitato in tutte le funzioni sancite dal presente Regolamento, nel caso in cui quest'ultimo non sia presente o la carica sia vacante.

**SEZIONE II****Criteri di eleggibilità****Art. 20**

Possono votare o essere votati tutti i membri di diritto del Comitato Studentesco.

**Art. 21**

La carica di Presidente del Comitato e quella del suo delegato sono incompatibili con quella di Rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca.

**Ministero dell'Istruzione e del Merito****LICEO DI STATO CARLO  
RINALDINI***Liceo Classico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale***SEZIONE III****Elezione del Presidente del Comitato e del suo delegato****Art. 22**

Il Presidente del Comitato è eletto tramite procedimento elettorale da tenersi nel corso della prima seduta del Comitato Studentesco.

**Art. 23**

Per l'elezione del Presidente ci si avvale di un sistema elettorale uninominale maggioritario assoluto: viene eletto Presidente il candidato che abbia ricevuto la maggioranza assoluta, ovvero il 50%+1, dei voti validi, conteggiando anche gli studenti astenuti.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del comma precedente, si procede ad un ballottaggio a cui accedono i due candidati con il maggior numero di voti: in esso viene eletto il candidato che abbia ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, senza conteggiare gli studenti astenuti.

In caso di parità al ballottaggio viene eletto il candidato che aveva ottenuto la maggioranza relativa al primo turno. In caso di parità al ballottaggio ed anche parità di maggioranze relative al primo turno, viene seguito un criterio basato in primo luogo sul numero di mandati precedentemente ricoperti di Rappresentanza studentesca ed in secondo luogo sull'anzianità anagrafica.

Prima della votazione è concesso un tempo di 2 (due) minuti ad ogni candidato per un breve discorso.

La votazione si effettua per alzata di mano.

**Art. 24**

Il Presidente del Comitato, una volta eletto, ha facoltà di scegliere tra i Membri di Diritto del Comitato Studentesco un suo delegato che supplisca alle funzioni indicate nell' art. 19 in sua assenza.

**SEZIONE IV****Il Segretario del Comitato e il suo delegato****Art. 25**

Il Segretario del Comitato è responsabile di redigere il verbale delle sedute del Comitato Studentesco facendolo pervenire all'Albo del Comitato entro quindici giorni.

Il Segretario ha il compito di curare l'intero Albo e di conservarne una copia personale.

**Art. 26**

Il Segretario è eletto nel corso della prima seduta del Comitato. Per l'elezione ci si avvale di un sistema elettorale uninominale maggioritario relativo: viene eletto il candidato che abbia ricevuto la pluralità, ovvero la maggioranza relativa dei voti espressi.

In caso di parità fra due candidati, si procede ad un ballottaggio fra essi.

**Ministero dell'Istruzione e del Merito****LICEO DI STATO CARLO  
RINALDINI***Liceo Classico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale*

In caso di parità al ballottaggio viene seguito un criterio basato in primo luogo sul numero di mandati precedentemente ricoperti di Rappresentanza studentesca ed in secondo luogo sull'anzianità anagrafica.

**rt. 27**

Il Segretario del Comitato, una volta eletto, ha facoltà di scegliere tra i Membri di Diritto del Comitato Studentesco un suo delegato che supplisca alle funzioni indicate nell' art. 25 in sua assenza

**SEZIONE V****Successione alla carica di Presidente, Segretario e loro delegati****Art. 28**

In caso di dimissioni del Presidente o cambio d'Istituto o decadenza dello status di Membro di Diritto, subentra nel suo ruolo il proprio delegato fino alla successiva seduta, nella quale si procede ad una nuova elezione, seguendo le modalità prescritte dal presente Regolamento.

Nel caso sia un delegato ad abbandonare la carica, sarà compito della carica rimasta senza delegato scegliere un nuovo studente per subentrare a quel ruolo. Segretario e Presidente non dimissionari la quale carica si è temporalmente esaurita sono reggenti del Comitato fino all'elezione delle nuove cariche per l'anno seguente.

**TITOLO IV****PREROGATIVE E FUNZIONI DEL COMITATO****SEZIONE I****Ruolo e convocazione****Art. 29**

Il Comitato Studentesco è titolare e promotore di tutte le attività ed iniziative riguardanti la componente studentesca dell'Istituto od organizzate da essa, in armonia con il Regolamento d'Istituto nel caso in cui quest'ultimo provveda a disciplinare la materia.

**Art. 30**

Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da 2 rappresentanti di Istituto, dalla metà del direttivo, da 1/3 dei rappresentanti di classe o dal Dirigente Scolastico.

Il Presidente si attiene al calendario delle sedute e agli Ordini del giorno.

**Art. 31**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito****LICEO DI STATO CARLO  
RINALDINI***Liceo Classico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale*

L'assemblea del Comitato Studentesco si riunisce con potere deliberativo solo qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Membri di Diritto.  
Qualora non fosse presente la maggioranza assoluta dei Membri di Diritto, il Comitato può votare di posticipare la seduta.

**Art. 32**

Il Comitato Studentesco deve essere convocato in presenza, presso i locali scolastici, non più di una volta al mese, generalmente in orario non coincidente con l'attività scolastica

**SEZIONE II****Attività studentesche****Art. 33**

Il Comitato Studentesco provvede a organizzare e gestire le iniziative festive, sportive, artistiche, culturali o di ogni altra specie proposte dagli studenti.

**Art. 34**

Il Comitato Studentesco può, durante una sua seduta, conferire o confermare alle apposite Commissioni interne la delega per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione delle attività enunciate nell'articolo precedente.

**Art. 35**

Per quanto concerne ogni attività, ad eccezione dell'Assemblea d'Istituto, il Comitato o l'organo delegato da esso può operare secondo criteri internamente stabiliti.

**Art. 36**

Il comitato studentesco promuove la cura e il rispetto delle aule e degli spazi comuni per favorire il benessere scolastico.

**SEZIONE III****Art. 37**

Tutte le delibere del Comitato Studentesco che costituiscano una proposta da formularsi in seno al Consiglio d'Istituto devono essere in quest'ultimo presentate dai Rappresentanti d'Istituto.

**Art. 38**

I Rappresentanti d'Istituto devono relazionare tutto quanto sia stato discusso e deliberato in Consiglio d'Istituto che riguardi la componente studentesca.

**Ministero dell'Istruzione e del Merito****LICEO DI STATO CARLO  
RINALDINI***Liceo Classico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale***TITOLO IV****COMMISSIONI INTERNE****Art. 39**

Le Commissioni sono organi temporanei istituiti dal Comitato Studentesco ed operanti nell'Istituto al fine di promuovere e organizzare la vita studentesca all'interno del medesimo.

**Art. 40**

Le Commissioni sono formate su base volontaria da un numero variabile di Membri che provengano dalle seguenti categorie di studenti: Membri di Diritto del Comitato, Membri Osservatori del Comitato, studenti dell'Istituto esterni al Comitato. I Membri delle Commissioni hanno pari diritti all'interno di esse.

**Art. 41**

Il Presidente del Comitato vigila sull'attività delle Commissioni e dei loro Referenti. I Referenti devono aggiornare il Presidente sulla frequenza delle Assemblee e fare pervenire a lui, entro tempi congrui e un relativo verbale.

**TITOLO V****GESTIONE DEL REGOLAMENTO****Art. 42**

Il Regolamento può essere modificato e abrogato nelle sue parti o sostituito interamente solamente secondo le modalità presentate all'interno del Regolamento stesso. Spetta al Dirigente Scolastico osservare che gli articoli del presente Titolo non siano violati.

**Art. 43**

Il Regolamento può essere modificato solamente con le modalità indicate dal presente articolo.

1. Viene presentato un Emendamento di un articolo, del quale viene proposta una versione alternativa o l'abrogazione, da parte di almeno il 20% dei membri di diritto del Comitato.
2. Viene approvato l'Emendamento da parte della maggioranza assoluta dei membri di diritto del Comitato.
3. Si ha la sottoscrizione della modifica da parte del Presidente.

**Art. 44**

Eventuali controversie circa l'interpretazione del Regolamento del Comitato devono essere risolte dal Presidente del Comitato o dal Dirigente Scolastico

**Ministero dell'Istruzione e del Merito****LICEO DI STATO CARLO  
RINALDINI***Liceo Classico – Musicale – Scienze Umane – Economico Sociale***TITOLO VII****ALBO DEL COMITATO STUDENTESCO****Art. 45**

L'Albo del Comitato Studentesco è una bacheca con funzione di archivio cartaceo di libero accesso il cui scopo è raccogliere tutti i documenti riguardanti il Comitato e gli organi ad esso collegati.

**Art. 46**

L'Albo del Comitato Studentesco viene tenuto aggiornato dal Presidente del Comitato, dal Segretario del Comitato o dai loro delegati.

**Art. 47**

Dei documenti contenuti nell'Albo del Comitato Studentesco devono esistere tre copie: la prima depositata in Presidenza e la seconda in custodia del Segretario del Comitato. Il Segretario del Comitato, al decadere della sua carica, deve depositare la copia dell'Albo in Segreteria per essere acquisita dal Segretario neoeletto.

**Art. 48**

L'Albo del Comitato Studentesco deve comprendere: il Regolamento del Comitato Studentesco in vigore, gli elenchi completi ed aggiornati dei Membri del Comitato (distinti secondo lo status di cui godono nell'assemblea), gli elenchi completi ed aggiornati dei Membri delle Commissioni, i verbali delle sedute del Comitato, eventuali relazioni scritte durante l'Anno Scolastico dalle Commissioni.

**Art. 49**

L'Albo del Comitato Studentesco deve essere aggiornato ogniqualvolta vi siano variazioni nelle componenti elencate dal precedente articolo.